

D.M. 471/99 – ACCERTAMENTO DI EVENTI IN ATTO: Commento di un caso operativo

A cura di: Dr.ssa Sabrina Spitaleri – Comando P.M. e Arch. Marcello Alderuccio – Unità Operativa Ecologia ed Ambiente del Comune di Musile di Piave (VE) per WWW.DIRITTOAMBIENTE.COM

Premessa

Quella riportata di seguito è un'ipotesi di schema procedurale la cui trama è tessuta sulla cronaca di un caso operativo concreto.

Non ha ovviamente la pretesa di essere didattica e sistematica, proprio perché nasce da un'esperienza reale, ma vuol essere una semplice occasione di dibattito ed arricchimento tra gli operatori e tecnici che svolgono attività di polizia giudiziaria ambientale.

La questione trattata è comunque caratterizzata da particolare delicatezza, sul piano sia operativo che procedurale, rilevandosi con chiarezza – nel quadro normativo in cui si contestualizza – il ruolo fondamentale dell'Ente Locale in materia di salvaguardia e di tutela del territorio, ruolo attivo connotato da una forte componente di operatività. Il personale tecnico e di vigilanza a servizio degli Enti Locali, primi tra questi i Comuni, è infatti spesso chiamato ad affrontare anche situazioni di emergenza, che gli spettano di diritto, non solo in funzione del ruolo di presidio del territorio che di fatto tali figure esercitano, ma anche in virtù di precise disposizioni normative.

Nomi e luoghi citati nel testo e negli allegati sono, ove necessario, di fantasia ⁽¹⁾. Parimenti, le riprese fotografiche sono puramente esplicative.

IL CASO

Durante le opere per la realizzazione di una rotatoria stradale a servizio di una zona produttiva esistente, l'impresa esecutrice – nel corso dei lavori di risecionatura di un fossato di guardia – rinviene una grande quantità di materiale, verosimilmente fanghi di processo produttivo, fuoriuscire da una condotta di scarico di grosso diametro il cui recapito finale – coperto da fitta vegetazione spontanea – risulta essere classificabile, secondo le definizioni del D.Lgs. 152/99, quale corso d'acqua superficiale. La fuoriuscita copiosa è dovuta alla circostanza che i lavori di adeguamento del tracciato stradale hanno rimosso uno strato di materiale costipato che contribuiva in qualche modo a trattenere l'inquinante all'interno della tubazione.

Il sito è caratterizzato da particolare importanza sotto il profilo ambientale, per il fatto di appartenere ad area di bonifica a scolo meccanico e per la presenza di una fitta rete di canali utilizzati a scopo irriguo, con livello della falda superficiale molto vicina al piano di campagna, anche a soli 80 cm. di profondità.

¹ Nel merito, valide le considerazioni espresse da A.G. Pinketts: "*I fatti, i luoghi e i personaggi ... sono puramente immaginari. Mi si potrebbe obiettare che esiste una regione chiamata Trentino Alto Adige e un paesino chiamato Bellamonte. Mi sento obbligato a specificare che sia il Trentino che Bellamonte, com'è noto, li ho inventati io*".

LA NORMATIVA APPLICABILE

- D.Lgs. 05.02.97 n. 22
- D.M. 25.10.99 n. 471

GLI OBIETTIVI

L'evento è in atto, lo scarico è attivo e la compromissione delle matrici ambientali è evidente, permanente e potenzialmente ulteriormente aggravabile.

Gli obiettivi sono pertanto essenzialmente 3, diversi nelle loro fasi tecniche di attuazione temporale, ma paralleli e nel contempo sicuramente intersecabili:

- 1) Attività di prima emergenza
- 2) Attività amministrative volte al ripristino dello stato dei luoghi
- 3) Attività di P.G. volte all'accertamento del reato



I soggetti interessati sono di fatto sia i Servizi Tecnici dell'Ente, con il prezioso supporto specialistico di ARPA, sia il personale della Polizia Municipale, nella veste di operatori di Polizia Giudiziaria. Occasione questa che dimostra in tutta evidenza come dalla sinergia tra gli tutti gli operatori dipenda l'efficienza e l'efficacia nel raggiungimento degli obiettivi.

1 - Le attività di prima emergenza

Consistono nelle prime opere di messa in sicurezza del sito, indipendentemente dall'esito degli accertamenti analitici che risulta comunque d'obbligo condurre.

Sono attività prudenziali e cautelative in grado di evitare per quanto possibile che la situazione possa ulteriormente evolversi negativamente.

Da eseguirsi entro un tempo dall'evento quantificabile in "ore".

Le attività di prima emergenza non sono mai risolutive, anzi talvolta sono causa di effetti secondari indotti, anche pericolosi o peggiorativi della situazione in atto.

Importante pertanto il monitoraggio dello stato dei luoghi per tutta la durata dell'evolversi dell'evento e fino al raggiungimento di una situazione di equilibrio, generalmente indicata come "stato di sicurezza".

Non da confondersi con la "messa in sicurezza di emergenza" di cui all'art. 8 del D.Lgs 471/99.

Il personale intervenuto sul posto forniva disposizioni operative alla Direzione Lavori del cantiere affinché si provvedesse all'immediato contenimento della massa inquinante mediante la costituzione di semplici arginature, al fine di impedire la dispersione del materiale verso i recettori sensibili più vicini, e provvedeva ad effettuare l'interdizione dello scarico mediante installazione di apposito "pallone otturatore", dispositivo a pressione in grado di evitare ulteriori fuoriuscite dalla condotta. Interveniva nel frattempo il locale Dipartimento Territoriale ARPA che provvedeva immediatamente a prelievi e campionamenti, al fine di caratterizzare con precisione il tipo di inquinante.

Ad un esame sommario si riscontrava che la suddetta tubatura non era altro che un collettore per le acque bianche, a servizio di zona produttiva densamente edificata. L'interdizione all'uso della condotta aveva comunque la conseguenza di compromettere gravemente l'efficienza della rete di sgrondo delle acque piovane in caso di evento meteorologico sfavorevole.

2 - Il ripristino dello stato dei luoghi

In ordine all'applicabilità in questo contesto del D.Lgs. 22/97 e del relativo regolamento di attuazione di cui al D.M. 471/99 i dubbi possibili non riguardano spesso l'evidenza dei fatti, quanto piuttosto l'individuazione in concreto del soggetto o dei soggetti responsabili, cui imputare le responsabilità o corresponsabilità attuali o pregresse – sia sotto il profilo amministrativo che penale – della situazione in atto.

In merito è opportuno chiarire che, dal momento che l'inquinamento dà luogo ad una situazione di carattere permanente la quale perdura fino a che non ne vengano rimosse le cause ed i parametri ambientali alterati siano riportati entro i limiti normativamente ritenuti accettabili, è evidente che le previsioni del D.Lgs. 22/97 si applicano correttamente a qualunque sito risulti - allo stato attuale - inquinato, indipendentemente dal momento in cui possa essere avvenuto il fatto o i fatti causa della situazione accertata.

Pertanto, coerentemente con l'impostazione dell'art. 17 del medesimo decreto, il soggetto su cui grava l'obbligo di procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale è prima di tutto il responsabile della situazione di inquinamento.

In un caso del genere come e – soprattutto – quando è possibile identificare con certezza il "responsabile della situazione di inquinamento"?

In moltissime situazioni non è possibile subito, anzi, talvolta né subito né mai.

Nel caso in parola il problema risulta risolvibile con buone probabilità di successo, ma i tempi tecnici concessi al D.M. 471 per la messa in sicurezza di emergenza sarebbero decorsi solo per le attività di accertamento.

E' questo in concreto il caso di applicabilità dell'art. 8 comma 4: *"Se il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito inquinato né altro soggetto interessato, i necessari interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e ripristino ambientale o di messa in sicurezza permanente sono adottati dalla Regione o dal Comune ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, commi 9, 10 e 11 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22"*.

Non essendovi la possibilità operativa di individuare il "responsabile", giocando a sfavore il tempo di intervento, emerge con tutta evidenza l'obbligo dell'Ente territorialmente competente.

Gli interventi di messa in sicurezza di emergenza sono stati svolti dal Comune, con proprio personale e mezzi. Le opere si sono rivelate piuttosto complesse, a causa della particolare conformazione dei luoghi, ove risultava necessario ripristinare la fruibilità di una condotta risultata completamente occupata da fanghi reflui di lavorazione sedimentati, garantendo nel contempo – ed era il mese di novembre – l'efficace smaltimento delle acque meteoriche afferenti alla medesima condotta, che provocavano il costante dilavamento e dispersione del materiale. Si è ottenuto ciò partizionando la condotta mediante tamponi a pressione mobili e posizionando nei vari tratti pompe e manichette di scarico, garantendo la sicurezza idraulica dell'area ed il confinamento dei materiali inquinanti, fino a loro completa rimozione.

Le spese anticipate dell'Ente sono quantificabili in più di 50.000 euro e le attività hanno comportato l'impiego di personale proprio per circa 7 giorni.

Necessaria conseguenza di un evento, sia esso accidentale che doloso o colposo, che evidenzi il "pericolo di superamento" dei limiti innanzi citati è infatti sempre la fase di "messa in sicurezza di emergenza", delegando l'eventuale procedura di bonifica al riscontro analitico positivo dei limiti di accettabilità.

Nel caso reale, in prima istanza e nell'emergenza di dover evitare la compromissione delle matrici ambientali, la definizione di "sito potenzialmente inquinato" risultava perfettamente pertinente, concedendo in seguito il tempo necessario ai riscontri analitici e discriminando poi in merito all'applicazione dell'art. 17 del D.Lgs. 22/97 in relazione al superamento dei limiti di contaminazione.

Nel merito occorre ancora rilevare che l'art. 1 comma 2 dello stesso D.M. precisa come *"in ogni caso si dovrà procedere alla classificazione, quantificazione ed indicazione della localizzazione nel sito dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente decreto nel caso in cui, a seguito della rimozione, avvio a recupero e smaltimento dei suddetti rifiuti, si accerti il superamento o il pericolo concreto ed attuale di superamento dei valori di concentrazione limite accettabili di cui all'articolo 3, comma 1"* del medesimo Decreto, obbligando successivamente ad una verifica della necessità o meno della attuazione della procedura ex articolo 17 del citato D.Lgs. 22/97.

Ciò vuol dire che, anche indipendentemente dalla fase iniziale e cautelativa di "messa in sicurezza" (che è concetto derivato dall'art. 17), comunque trova preventiva applicazione l'art. 14 dello stesso D.Lgs. 22/97, prevedendo l'ipotesi che la questione possa anche esaurirsi con una fase di recupero e/o smaltimento dei rifiuti abbandonati. L'art. 1 comma 2 è pertanto una efficace condizione di uscita dal processo innescato con la valutazione tecnica, da parte dell'organo cui spetta il controllo, di potenziale compromissione delle matrici ambientali.

In caso diverso, identificato il responsabile dell'evento, il problema si sarebbe potuto affrontare con un provvedimento generale, quale un'ordinanza a firma dell'Autorità Amministrativa ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.M. 471/99, costruita sull'esempio di quella che segue:

COMUNE DI ... - Provincia di ...

Reg. Ord. n. ... del ...

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA DELLE AREE DI CUI AL FG. ... MAPP.LE. ... DEL COMUNE DI ..., DI PROPRIETA' DELLA DITTA ... CON SEDE LEGALE IN ...

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Preso atto che in data ... personale del Servizio Ecologia, del Comando Polizia Municipale e di AR-PA ..., nell'ambito delle attività di istituto, effettuavano accertamento presso la Ditta ...;

Rilevato che lo stato delle aree in oggetto, meglio catastalmente identificate al Fg. ... mapp.le ... del Comune di ..., come si accertava in occasione del citato sopralluogo, risulta caratterizzato da evidenti elementi di potenziale pericolosità ambientale, dovuti ad attività industriali in essere di ..., svolte in modo incontrollato ed in precarie condizioni di sicurezza con pericolo per le diverse matrici ambientali dovute a spanti, percolamenti ed immissioni di sostanze inquinanti nelle aree non coperte e/o pavimentate, sprovviste di idoneo sistema di collettamento e/o cordoli di contenimento nonché smaltimento di rifiuti costituiti da fanghi ed acque reflue all'interno della rete di scarico delle acque meteoriche;

Rilevato pertanto che ricorre la fattispecie prevista dall'art. 2 del D.M. 25.10.99 n. 471 lettera c) "*sito potenzialmente inquinato: sito nel quale, a causa di specifiche attività antropiche pregresse o in atto, sussiste la possibilità che nel suolo o nel sottosuolo o nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee siano presenti sostanze contaminanti in concentrazioni tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente naturale o costruito*";

Visto l'art. 17 comma 2 del D.Lgs. n. 5 febbraio 1997, n. 22 dal quale risulta che chiunque ...;

Visto l'art. 4 dello stesso D.M. 471/99 che prevede l'obbligo, in caso di pericolo ...;

Visto l'art. 7 dello stesso D.M. 471/99 che prevede l'obbligo, per chiunque cagiona ..., di provvedere alla esecuzione di interventi di messa in sicurezza di emergenza la cui efficacia deve essere verificata dal Comune stesso;

Ritenuto pertanto doversi applicare le procedure di messa in sicurezza d'emergenza come definite dall'art. 2 del D.M. 25.10.1999 n. 471 lettera d) "*messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento necessario ed urgente per rimuovere le fonti inquinanti, contenere la diffusione degli inquinanti e impedire il contatto con le fonti inquinanti presenti nel sito, in attesa degli interventi di bonifica e ripristino ambientale o degli interventi di messa in sicurezza permanente*";

Rilevata l'evidenza degli elementi oggettivi riscontrati a carico dei soggetti meglio di seguito generalizzati e ritenuto pertanto fondato l'accertamento contestato;

Considerato pertanto necessario provvedere urgentemente in merito allo scopo di tutelare la pubblica incolumità e l'integrità delle matrici ambientali;

Visto il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Visti gli artt. 50 e 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 267/00;

Su proposta del Servizio Ecologia ed Ambiente e sentito in merito il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari reso dal Segretario Generale, nell'ambito delle funzioni consultive ad assistenza agli organi dell'Ente di cui all'art. 97 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18.08.00 n. 267;

ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. e dell'art. 8 comma 2 del D.M. 471/99

DIFFIDA

- La Ditta ... con sede legale in ..., in qualità di responsabile dell'inquinamento presso il sito meglio catastalmente identificato al Fg. ... Mapp.le ... del Comune di ..., nella persona del suo legale rappresentante ..., nato a ... il ... e residente in ...

per le motivazioni di cui in premessa, ad adottare prontamente, a propria cura e spese, le opportune misure operative per la messa in sicurezza di emergenza del sito potenzialmente inquinato, volte ad evitare rilasci di sostanze che, se non prontamente contenuti, potrebbero degenerare in una contaminazione delle acque, del suolo e del sottosuolo. Le misure di messa in sicurezza d'emergenza dovranno essere realizzate secondo i criteri previsti nell'Allegato 3 al D.M. 471/99, eseguendo tutti gli interventi necessari per rimuovere le fonti inquinanti, limitarne la diffusione verso le zone non inquinate, verso le matrici ambientali adiacenti ed impedendo il contatto diretto dell'uomo, della fauna e della flora con la causa della contaminazione. Gli interventi considerati minimali dovranno prevedere pertanto, ove necessario:

- a) L'immediata dismissione dei processi produttivi e/o delle modalità operative causa di potenziale danno per le matrici ambientali, ivi incluso il deposito su terreno non adeguatamente pavimentato di mezzi, materiali e attrezzature utilizzate nel ciclo produttivo e causa di rilascio nel terreno medesimo di sostanze inquinanti;
- b) La protezione delle fonti inquinanti dal dilavamento meteorico, al fine di evitare che sostanze pericolose raggiungano i recettori più a rischio, quali i corsi d'acqua superficiali o la falda acquifera del sottosuolo, mediante idonea copertura di protezione o impermeabilizzazione temporanea ed opportuna interdizione del sistema di convogliamento delle acque meteoriche, qualora si rilevino rilevanti spanti o fuoriuscita di liquidi o percolato.
In tal caso dovranno essere interdetti gli scarichi interessati, come pure ogni altro scarico diretto o indiretto proveniente dal perimetro delle aree contaminate, mediante posizionamento di paratie, occlusione di pozzetti e/o condotte, costruzione e/o stabilizzazione di arginature, provvedendo alla raccolta dei reflui in vasca di accumulo, anche mediante impianti di aspirazione od altre opere provvisorie comunque dotate di funzionalità autonoma quando le aree non risultino presidiate;
- c) La messa in sicurezza di impianti od attrezzature fuori uso stoccati nella loro integrità, ossia non sottoposti ad idonee procedure di bonifica delle componenti pericolose;
- d) La messa in sicurezza dei rifiuti ammassati in superficie, la raccolta di liquidi sversati e l'aspirazione di liquidi flottanti, ivi inclusa la rimozione o svuotamento di bidoni o vasche di cui non sia comprovata la tenuta contenenti materiali o sostanze potenzialmente pericolose;

In ogni caso la responsabilità della corretta messa in sicurezza d'emergenza resta a carico dei soggetti obbligati che sono tenuti a comunicare, secondo le modalità di seguito descritte gli interventi eseguiti o le motivazioni della loro mancata adozione, come pure tutti gli interventi, aggiuntivi e/o integrativi a quelli indicati posti in essere al fine di fronteggiare la situazione di pericolo, nonché quelli necessari ad evitare il protrarsi della stessa.

Gli interventi di cui trattasi dovranno essere avviati entro 48 ore dalla notifica della presente ordinanza e resi pienamente efficaci quanto prima, dandone comunicazione a questo Comune, alla Provincia ... ed al Servizio Territoriale ARPA al fine delle conseguenti verifiche circa l'efficacia degli interventi stessi;

ORDINA

Alla medesima Ditta ..., in qualità di responsabile dell'inquinamento, nella persona del suo legale rappresentante ... come sopra meglio generalizzato:

- 1) Di produrre, al termine delle operazioni di **messa in sicurezza di emergenza** sopra indicate, idonea documentazione atta a dimostrare il corretto smaltimento del materiale;

- 2) Di predisporre, ai sensi e nei termini di cui all'art. 10 comma 2 del medesimo D.M. e pertanto entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, idoneo **Piano di caratterizzazione del sito**, descrivendo dettagliatamente i luoghi e tutte le attività che vi si svolgono o che lo hanno interessato, definendone le correlazioni con il tipo, la localizzazione e l'estensione della possibile contaminazione ed individuando il programma delle indagini da attuare al fine di verificare l'eventuale superamento dei valori di concentrazione delle sostanze inquinanti di cui al più volte citato D.M. 471/99 – in relazione alla specifica destinazione d'uso del sito – e pertanto la conseguente necessità sottoporre il sito medesimo ad eventuali operazioni di bonifica. L'esecuzione del suddetto Piano, come pure le relative operazioni di campionamento ed analisi dovranno essere concordate con gli Uffici preposti ed effettuate sotto la loro diretta supervisione e secondo le prescrizioni della Conferenza dei Servizi che ne approva l'esecutività.

Qualora dai rapporti di prova relativi ai campionamenti effettuati, dalle verifiche condotte e dai giudizi espressi dagli organi competenti risultasse il superamento dei limiti di accettabilità di cui all'allegato 1 del D.M. 471/99 è fatto obbligo di presentare, ai sensi e nei termini di cui all'art. 10 commi 4 e 5 del medesimo D.M., a questo Comune ed alla Provincia di ..., Progetto Definitivo di bonifica predisposto secondo i criteri definiti nell'allegato 4 al D.M. stesso, finalizzato all'esecuzione degli interventi più radicali di bonifica e ripristino ambientale oggetto di successivo Progetto Esecutivo;

- 3) Di procedere comunque alla rimozione, avvio a **recupero e/o smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato** ai sensi dell'art. 14 del medesimo D.Lgs. 22/97, previa classificazione, quantificazione ed indicazione della localizzazione nel sito, fornendo successivamente opportuna documentazione agli organi di controllo.

A tal fine è stabilito il termine perentorio di 90 (novanta) giorni entro cui provvedere, decorso il quale il Comune di procederà all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

INFORMA

- Che **il presente provvedimento è notificato anche al proprietario del sito** ... ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, commi 10 e 11, del D.lgs 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i.
- Che comunque ogni iniziativa di bonifica e/o intervento di ripristino dello stato dei luoghi dovrà essere preventivamente comunicata all'Ufficio incaricato del procedimento;
- Che **in caso di inadempimento** insorgeranno le responsabilità previste dalle leggi e normative vigenti e saranno adottati, per quanto occorra, i provvedimenti sostitutivi da parte delle autorità competenti, fatto salvo il disposto dell'art. 650 C.P.;
- Che il personale ispettivo dell'AULSS, dell'ARPA, della Provincia ..., della Regione ..., dell'Ufficio Ecologia e del Comando Polizia Municipale dell'Ente è incaricato della verifica del rispetto del presente provvedimento, cui è trasmesso in copia;
- Che ai sensi dell'art. 3, comma IV della legge 07.08.90 n. 241, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso ...

A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/90, si rende noto che il procedimento in essere è di competenza del Settore Servizi Tecnici - Servizio Ecologia ed Ambiente del Comune di ... nella persona del funzionario responsabile ... - tel.

Il Dirigente

...

3 - Le attività di P.G.

Le attività di Polizia Giudiziaria possono essere distinte in "attività di iniziativa" (art. 347 e ss. c.p.p.) e "attività delegate" (art. 370 c.p.p.).

L'accertamento di una fattispecie di reato molto frequente in campo ambientale, quale lo smaltimento illecito di rifiuti – nel caso in esame costituiti da fanghi ed acque reflue all'interno di una condotta di scarico di acque meteoriche – costituisce e rientra evidentemente nelle attività di iniziativa, secondo la definizione indicata nell'art. 348 c.p.p.

E' importante rilevare, ai fini della distinzione di cui sopra, che per "attività di iniziativa" non si intendono solo quelle compiute dalla P.G. ai fini della notizia di reato, ma anche quelle svolte successivamente non solo nell'ambito delle direttive poste dall'A.G. cui è assegnato il procedimento.

Nel caso in parola, assumono particolare rilevanza le attività genericamente definite dall'art. 354 c.p.p. quali "accertamenti urgenti sui luoghi e sulle cose" ove risulti necessario siano conservate le tracce e le cose pertinenti al reato e non venga mutato lo stato dei luoghi e delle cose.

Il secondo comma della disposizione di cui sopra inoltre disciplina l'attività urgente della P.G. nel caso molto frequente in cui l'intervento del P.M. non sia tempestivamente attuato o non assuma la direzione delle indagini. In tale ipotesi la P.G., qualora si manifesti il pericolo che le cose, le tracce ed i luoghi si alterino, si disperdano o si modificano, può compiere i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose, procedendo - se necessario - al sequestro del corpo del reato e delle cose a questo pertinenti.

Si noti che nella definizione generica di "attività di accertamento" data dal codice rientra ogni tipo di attività di verifica sui luoghi e sulle cose diversa dalla ispezione personale, includendo pertanto ispezioni e sequestri ivi inclusa ogni altra cautela ed accorgimento idoneo allo scopo generale, eventualmente avvalendosi della collaborazione di ausiliari di P.G. – nominati per competenza e capacità – con le modalità e nei limiti dell'art. 348 c.p.p. 4° e ultimo comma.

Le attività di accertamento, cui ha facoltà di assistere un difensore senza che lo stesso debba essere preventivamente avvertito, necessitano di essere documentate ed adeguatamente verbalizzate allegando se è il caso planimetrie, rilievi grafici, ma anche riprese fotografiche o cinematografiche.

Particolare attenzione è dovuta al verbale delle operazioni, in quanto le operazioni compiute sono qualificabili quali "atti irripetibili" e costituiscono in molti casi un supporto determinante per il P.M. nella trattazione del caso, potendo anche essere utilizzati direttamente dal Giudice per la decisione di merito.

IL VERBALE DI ACCERTAMENTO

In merito al contenuto ed alla forma del "verbale" gli artt. 136 e 137 del c.p.p. indicano che esso deve contenere:

- 1) Menzione del luogo, anno, mese giorno e – ove occorra – anche dell'ora in cui esso è aperto e chiuso;
- 2) Le generalità delle persone intervenute con l'eventuale indicazione delle cause – se conosciute – della mancata presenza di coloro che avrebbero dovuto intervenire;
- 3) La descrizione di quanto viene fatto o viene contestato ovvero di quanto è avvenuto alla presenza del Pubblico Ufficiale che redige il verbale ovvero le dichiarazioni ricevute dal verbalizzante o da altro Pubblico Ufficiale che egli assiste.

La documentazione relativa all'attività svolta, posta a disposizione del P.M., deve essere contestuale al compimento dell'atto, salvo che ricorrano particolari circostanze che lo impediscano. In tal caso, avendo cura di indicare quali ne siano le cause, la documentazione potrà essere effettuata immediatamente dopo il compimento dell'atto stesso (art. 373, 4° comma c.p.p.).

La redazione del verbale di accertamento urgente sui luoghi segue e descrive con precisione l'iter operativo che meglio si adatta alla situazione contingente ed agli obiettivi della P.G.

Per completezza, se ne riporta nel seguito uno schema puramente indicativo:

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
COMUNE DI ... - Provincia di ...

VERBALE DI ACCERTAMENTO SUI LUOGHI ESEGUITO AI SENSI DELL'ART. 354 C.P.P.

Addì ... del mese di ... anno ... alle ore ... i sottoscritti ... in qualità di Ufficiale di P.G. e ... agente di P.G. appartenenti al Comando Polizia Municipale del Comune di ... hanno proceduto all'accertamento urgente sui luoghi presso le aree catastalmente identificate al Fg. ... mapp.le ... del Comune di ... di proprietà di ... ove ha sede la Ditta ... con sede legale in ... – in atti rappresentata dal Sig. ... in qualità di ... nato a ... in data ... e residente in Comune di ... via ... n. ... – ove hanno luogo attività di ...;

Le operazioni in parola hanno avuto luogo con l'ausilio di ... nominato ai sensi dell'art. 348 ultimo comma c.p.p. come da separato verbale (*tale indicazione andrà omessa se non ci si avvale di ausiliari di P.G.*) ed alla presenza continuativa di ... in qualità di ... (*riportare ruolo, funzione, delega o altro titolo*);

Si dà atto di aver informato il Sig. ... della facoltà di far presenziare alle operazioni proprio avvocato di fiducia il quale, ai sensi dell'art. 356 c.p.p., ha diritto di assistere senza essere preventivamente avvisato (*oppure: E' presente il Sig. ... in qualità di difensore dell'indagato il quale, ai sensi dell'art. 356 c.p.p., ha diritto di assistere senza essere preventivamente avvisato*);

Riscontrato che ... (*indicare la sommaria descrizione dei fatti, le motivazioni o le cause che hanno determinato l'attività di accertamento*) e dando atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 354 c.p.p. e, in particolare, del pericolo che tracce e cose pertinenti al reato possano essere alterati, dispersi o modificati in quanto ... (*specificarne le cause*) e che il P.M. non può tempestivamente intervenire per il compimento del presente atto poiché ... (*ovvero non ha ancora as-*

sunto la direzione delle indagini);

Nel corso dell'accertamento si è proceduto a ... rilevando che ... *(fornire descrizione dettagliata delle attività svolte e delle risultanze degli accertamenti, di quanto viene fatto o contestato ovvero di quanto è avvenuto alla presenza del Pubblico Ufficiale che redige il verbale, ovvero le dichiarazioni ricevute, specificando se esse sono rese spontaneamente o previa domanda riprodotta nel verbale. In tal caso deve anche essere precisato se la dichiarazione è dettata direttamente o se il dichiarante si è avvalso dell'autorizzazione a consultare note scritte)*;

Si è proceduto al campionamento di reflui da parte di ... come da separato verbale n. ...;

Nel corso delle suddette operazioni si è proceduto all'esecuzione di planimetrie, elaborati grafici, misurazioni, riprese fotografiche che integrate o riportate in allegato al presente verbale ne costituiscono parte sostanziale;

Durante il corso dell'accertamento il Sig. ... si è allontanato alle ore ... poiché ...;

Le operazioni sopra descritte sono state ultimate alle ore

Letto, firmato e sottoscritto in data e ora di cui sopra *(qualora qualcuna delle persone intervenute rifiuti o non sia in grado di apporre la propria sottoscrizione deve esserne data idonea menzione, specificando i motivi della mancata sottoscrizione)*.

L'Ufficiale e gli agenti di P.G.

...

Le persone intervenute

...

In genere comunque, con esclusione dei casi in cui si debba procedere in via di assoluta urgenza, le operazioni e gli accertamenti previsti dall'art. 354 c.p.p. che abbiano per oggetto la descrizione di fatti od accadimenti di natura piuttosto complessa necessitano di fasi organizzative preliminari.

Risulta infatti particolarmente utile conoscere a priori:

- La natura e le generalità della proprietà del sito, mediante verifica catastale condotta presso qualsiasi Ente che disponga di aggiornata banca dati. Allo scopo è da consultare il Servizio Tributi del Comune, in quanto tenentario degli archivi relativi all'ICI - in genere attendibili per quanto riguarda soprattutto i fabbricati e - ad esempio - il Servizio Catasto del Consorzi di Bonifica, per ciò che attiene ai terreni;
- Tipologia delle attività ivi svolte e generalità del soggetto che le esercita, mediante ricerca anche on-line presso la Camera di Commercio o l'Ufficio Attività Produttive del Comune.

Altrettanto utile è l'acquisizione preliminare di documentazione grafica e di cartografia tecnica e/o tematica utile alle successive attività di accertamento, ai fini dell'identificazione dei luoghi o semplicemente quale base per i rilevamenti grafici e/o topografici da eseguirsi in loco:


- Cartografia tecnica su base CTRN (Carta Tecnica Regionale Numerica), generalmente in scala 1:10.000, o anche 1:5.000 ove disponibile, da reperirsi in formato cartaceo o numerico presso i Servizi Tecnici dei Comuni unitamente ad estratto del P.R.G. generalmente redatto proprio su base cartografica CTRN;

- Riprese aerofotogrammetriche dei luoghi, utilissime non solo a fini documentali ma anche per l'individuazione dell'ambito entro cui estendere le attività di indagine, consentendo una visualizzazione realistica della superficie territoriale del sito. In genere questo materiale è anch'esso disponibile presso il Comune, sotto forma di archivio numerico, ma oggettive difficoltà di gestione informatica spesso ne ostacolano l'uso. E' pertanto estremamente utile ottenerne un estratto mediante consultazione in rete – ad esempio – del Portale Cartografico Nazionale che permette la visualizzazione della cartografia di base nazionale dell'intero territorio italiano prodotta a seguito dell'Accordo Integrativo tra Stato - Regioni del 12.10.00 (www.atlanteitaliano.it) ove risultano disponibili, tra l'altro, ortofoto georeferenziate visualizzabili a scala definita dall'utente, con l'avvertenza che in genere consentono una risoluzione di 1 metro per pixel;
- Cartografia catastale, reperibile generalmente su supporto cartaceo presso vari Enti (Comuni, Catasto, ecc..), alla scala 1:2.000 o 1:1.000 per i centri urbani. Le cartografie catastali danno informazioni metriche e riguardanti la proprietà, ma in genere non sono ricche di dettagli utili a scopi di pura rappresentazione;
- Cartografia I.G.M. (Istituto Geografico Militare), su supporto cartaceo e poco utilizzabile in quanto alla scala 1:25.000;
- Rilievi dello stato di fatto e rappresentazioni dello stato di progetto a corredo degli esistenti atti autorizzativi di natura edilizia, reperibili mediante una ricerca d'archivio presso l'Ufficio Edilizia Privata del Comune. Al fine della corretta interpretazione e comprensione dello stato attuale resta fondamentale sia la "storia" del sito (intesa come modifiche ai manufatti, agli impianti, all'organizzazione degli spazi) sia lo stato di fatto, sancito dalle regolare esecuzione del più recente intervento di trasformazione urbanistico-edilizia dei luoghi. Gli elaborati grafici tecnici, inoltre, sono in genere disponibili a scale anche di dettaglio (1:100, 1:200) e si prestano pertanto molto bene – dichiaratane la fonte e verificata la corrispondenza con lo stato reale – ad essere semplicemente integrati con quanto necessario.

Un particolare cenno va fatto in merito alla documentazione fotografica o cinematografica: L'utilizzo di fotocamere e videocamere digitali ha semplificato notevolmente l'acquisizione delle riprese, consentendo di evitare la lunga fase dello sviluppo del negativo e permettendo pertanto di garantire la "contestualità" dell'intero rapporto documentale. La gestione delle riprese su supporti diversi da quello cartaceo non è però altrettanto semplice nell'ambito di un procedimento di P.G. Un comune PC portatile però consente di poter inserire direttamente nel testo del verbale le riprese eseguite e, con relativa facilità mediante strumenti freeware, è anche possibile estrarre i "fotogrammi significativi" dai filmati video appena eseguiti come pure ricavare in automatico data e ora della ripresa per ciascun fotogramma digitale.

La sottoscrizione del verbale su ogni foglio di cui esso si compone da parte del Pubblico Ufficiale e delle persone intervenute – a norma dell'art. 137 c.p.p. – “chiude” così la documentazione dell' “atto irripetibile” compiuto dalla P.G.

Le attività di accertamento hanno richiesto – al fine del buon esito delle medesime – una fase propedeutica di indagine e reperimento di informazioni nonché di approntamento di mezzi ed attrezzature. Si è provveduto alla verifica storica delle proprietà e delle trasformazioni urbanistico-edilizie del sito, acquisendo in copia cartografie con particolare riferimento alla natura e disposizione delle condotte sotterranee, verificando la presenza sia di una rete di condotte di scarico in uso sia di un'altra rete organica di collettori dichiarata dimessa allo stato dell'evento. Tra le attrezzature tecniche si è previsto l'uso di fotocamera digitale per l'esecuzione dei rilievi fotografici, di soluzioni liquide contenenti traccianti colorati per la verifica delle condotte, nonché dei tradizionali sistemi di rilevamento metrico, integrati da sensore GPS cartografico portatile in grado di determinare la posizione su rilievo aerofotogrammetrico georeferenziato della vasta area interessata. Dato il quadro entro cui si dovevano condurre le attività di indagine si è provveduto ad impiegare personale di supporto costituito da squadra operai con relativi mezzi d'opera per l'esecuzione di scavi e sondaggi nel terreno nonché da ditta specializzata in indagini non distruttive, quali le riprese video entro condotte interrate.



Immagini fotografiche delle attività di indagine, costituite dall'esecuzione di saggi nel terreno, dal prelievo di campioni da parte di ARPA, dalla verifica dell'esistenza di scarichi non autorizzati anche mediante ispezioni video nel sottosuolo

IL SEQUESTRO DI INIZIATIVA

Quando sussiste il pericolo che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati o risulti necessario comunque conservare lo stato dei luoghi o delle cose la P.G. può procedere “al sequestro del corpo del reato o delle cose ad esso pertinenti”.

Una classificazione delle varie fattispecie di sequestro contemplate dal codice utilizzabili dalla P.G. nell'ambito dell'attività svolta di iniziativa – ai sensi degli artt. 354 e 355 c.p.p. con esclusione pertanto del sequestro “conservativo” (art. 316 c.p.p.) di esclusiva competenza del giudice - può essere fatta in relazione alle finalità che ciascuna delle misure persegue:

- 1) Sequestro “preventivo” (art. 321 comma 3 bis c.p.p.), quando risulti necessario acquisire il corpo del reato o le cose pertinenti, al fine di evitare dispersione o alterazione, allo scopo di proseguire le indagini in corso;
- 2) Sequestro “probatorio” (art. 354 e ss. c.p.p.), ove sussista il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare ovvero protrarre le conseguenze dello stesso oppure agevolare la commissione di altri reati.

Ambedue le fattispecie prevedono il diritto del difensore di assistere senza preavviso, l'obbligo di convalida da parte del GIP entro le 48 ore successive alla trasmissione da parte della P.G. al P.M. del verbale di sequestro, entro 48 ore dall'evento.

Si sono operati complessivamente 4 sequestri probatori di iniziativa, rilevando scarichi non autorizzati, irregolarità negli impianti di depurazione e smaltimento illecito di rifiuti costituiti da fanghi ed acque reflue. Nel corso degli accertamenti, ulteriori campionamenti dei terreni e delle acque di falda nelle aree limitrofe condotti di iniziativa nei giorni immediatamente seguenti l'evento, accertavano il superamento diffuso dei limiti di cui al D.M. 471/99.

Confrontando detti referti con i risultati delle analisi eseguite relativamente ai prelievi nelle condotte di scarico, si appurava che trattavasi delle medesime sostanze e dunque veniva ulteriormente confermato il nesso causale tra immissione continuativa ed irresponsabile dei rifiuti nella condotta di scarico e danno inquinante. Risultava pertanto possibile, al di fuori di ogni ragionevole dubbio in relazione alle indagini condotte, ipotizzare responsabilità a carico di particolare soggetto, svolgente attività industriali in sito.

La necessità di tutelare la salute pubblica rendeva poi obbligatoria la segnalazione delle risultanze degli accertamenti analitici condotti al Sindaco – quale autorità igienico sanitaria locale – ed al Consorzio di Bonifica competente per territorio.

La presenza di metalli pesanti ha infatti motivato l'emanazione di apposita ordinanza contingibile ed urgente volta ad imporre il divieto di captazione per uso potabile e irriguo delle acque superficiali e di falda.